

CITTA' di CANICATTI'

(Provincia di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE CELLULARE

CAPO 1 PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riguardo a quella urbanistica, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Canicatti, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio e il controllo delle emissioni elettromagnetiche e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione per quegli impianti operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz.

Art. 2 Autorizzazione edilizie

1. Le installazioni che comportino la realizzazione di opere edilizie, ovvero cambio di destinazione d'uso senza opere, sono soggette al rilascio degli ordinari provvedimenti autorizzativi in materia edilizia in base alla caratteristica dell'intervento, comprese le collocazioni a terra degli impianti.

2. Le installazioni collocate su edifici esistenti potranno prevedere il riuso di eventuali volumi tecnici dismessi o non più funzionali alle esigenze originarie degli immobili dei quali costituiscono la pertinenza, fermo restando che l'altezza dei vani tecnici posti sul solaio sovrastante l'ultimo piano dell'edificio (copertura, lastrico solare, ecc.), non potrà superare 2,20 metri, al fine di meglio contenere l'impatto visivo.

Art. 3 Autorizzazione all'installazione di impianti

1. Ogni installazione di antenne per la telefonia mobile deve esser preventivamente assentita.

2. Al fine di conseguire il prescritto titolo abilitativo, l'istanza dovrà essere presentata integrata della seguente documentazione:

- a) estratto del P.R.G. vigente dell'area interessata con indicazione dell'area di intervento;
- b) estratto di mappa catastale in scala 1:2000 o 1:1000 della zona circostante il punto di installazione;
- c) planimetria aggiornata in scala 1:500 con indicate le curve di livello altimetriche, il punto di installazione e le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda con indicati i piani fuori terra nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione ed il Nord geografico;
- d) sezione tipo sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna;
- e) documentazione fotografica del luogo;
- f) piante, prospetti e sezioni significative della zona di intervento debitamente quotati ed in scala inferiore a 1:100;
- g) particolari costruttivi riferiti ai manufatti supportanti l'impianto;
- h) parere rilasciato dall'A.R.P.A.;
- i) parere sanitario dell'A.U.S.L.;
- j) scheda tecnica con indicato il tipo di antenna, altezza del centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- k) dichiarazione del titolare, o legale rappresentante, dell'apparato per radiocomunicazioni attestante la potenza media fornita al sistema irradiante per ogni frequenza, unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- l) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, compilati con incremento da 1° ad un massimo di 10°, a partire da 0° fino al almeno 180° per il diagramma orizzontale, e compilati con incremento da 1° ad un massimo di 3° a partire da 0° fino al almeno 90°, per il diagramma verticale. In tali diagrammi dovranno essere riportati, per ogni angolo, l'attenuazione in dB del campo (o del campo relativo E/E₀);
- m) progetti elaborati ai sensi della L. 46/90, D.P.R. 447/95 e della L. 36/2001;
- n) autodichiarazione del/i tecnico/i incaricato/i con l'indicazione di titolo di studio ed iscrizione ad albo professionale, possesso della dichiarazione ministeriale di titolarità per progettazione o D.L. per la parte telefonica rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni (D.M. 23/05/92 n. 314 allegato 13);
- o) dichiarazione (o fotocopia autenticata) dell'autorizzazione ministeriale rilasciata all'impresa installatrice, prevista dal D.M. 314/92 per installare impianti di 1° grado e dell'attestato di avvenuto versamento della quota annuale;
- p) dichiarazione congiunta del Proprietario e del tecnico progettista dell'impianto di terra con dichiarati i parametri di calcolo di cui alle norme CEI 81.x;
- q) segnalazione del responsabile della sicurezza e/o dell'impianto.

3. Verificata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, il Dirigente competente emette il provvedimento autorizzatorio o il diniego dell'istanza entro il termine di 60 giorni per le nuove installazioni e di 45 giorni per le modifiche agli impianti esistenti. I termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo generale.

4. Entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento può richiedere eventuali documenti integrativi di cui la pratica risultasse carente; in tal caso i termini temporali di cui al punto precedente decorreranno nuovamente per intero a far data dall'acquisizione al protocollo generale della documentazione integrativa.

5. I termini temporali suesposti si riferiscono alle stazioni radiobase sia fisse che mobili, intendendo per mobili, quelle stazioni che, per necessità temporanee e per esigenze tecniche, sono installate su supporti mobili dotati di ruote che ne consentono il facile spostamento.

6. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme al modello B di cui all'allegato n. 13 del D. lgs 1 agosto 2003, n. 259.

CAPO 2

PROCEDURE DI CENSIMENTO, CONTROLLO E MONITORAGGIO

Art. 4

Censimento delle stazioni radio-base esistenti

1. I soggetti gestori del pubblico servizio di telefonia cellulare, in rapporto alla situazione esistente entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, debbono fornire tutti gli elementi descrittivi e dati tecnici per la realizzazione di un censimento degli impianti per la telefonia mobile esistenti.

2. Qualora i soggetti richiedenti l'autorizzazione alla installazione non presentino i dati sopra richiamati, non si potrà procedere al rilascio del titolo autorizzativi. Nel caso di dichiarazione inizio attività, si dovrà implementare la stessa con tutte gli elementi descrittivi e dati tecnici per la realizzazione di un censimento degli impianti per la telefonia mobile esistenti

2. Al fine della pianificazione dello sviluppo delle stazioni radiobase l'Amministrazione comunale realizzerà una mappatura delle stazioni radiobase esistenti, corredata dei dati tecnici degli impianti attivi nel proprio territorio.

3. Tramite l'applicazione dei modelli matematici e dei dati forniti dalle ditte che gestiscono gli impianti, l'Amministrazione individuerà quali zone di attenzione teoriche le aree con esposizione potenziale superiore a 6 V/m quale valore limite previsto dalla legge.

4. Sulle zone di attenzione che dovessero emergere dai dati elaborati come sopra, l'Amministrazione disporrà una campagna di rilevamenti volti a valutare nel dettaglio l'effettiva esposizione degli edifici più interessanti, in riferimento allo sviluppo urbano ed edilizio.

Art. 5

Controllo e monitoraggio delle stazioni radio base

1. Per le forme di controllo e monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche e del rispetto di tutti gli aspetti tecnici, l'Amministrazione comunale si avvarrà del supporto tecnico e della consulenza dell'organismo istituzionale preposto l'A.R.P.A., definendo con esso vari aspetti tra cui i seguenti:

- a) modalità di controllo teorico (quello effettuato solo sulla carta);
- b) modalità di controllo e monitoraggio relativi ai nuovi impianti posti nelle cosiddette "zone di attenzione teoriche" di cui al precedente art.4 comma 3, e agli impianti che abbiano subito una qualsiasi modifica così come previsto dal successivo art.6;
- c) numero di controlli e frequenza degli stessi in riferimento ai nuovi impianti, agli impianti cui all'art. 4 comma 3, del presente Regolamento e alle modifiche e/o variazioni intervenute;
- d) tempi e modalità necessari per i monitoraggi e controlli da effettuarsi con urgenza, segnalati dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto al successivo art.5.

2. Ai controlli, oltre al personale tecnico comunale, possono presenziare i rappresentanti designati dai cittadini, che possono altresì accedere agli atti istruttori.

3. Qualora si riscontrino, per edifici o luoghi di permanenza superiori alle 4 ore consecutive, livelli di campo elettromagnetico (misurati e/o calcolati) superiori al limite di attenzione definito in 6 V/m, i rilevamenti di cui al comma precedente andranno ripetuti con una certa frequenza, in riferimento

alle fasce orarie ed alle stagioni.

4. I suddetti controlli possono essere eseguiti anche su richiesta di comitati di cittadini, i quali possono richiedere ulteriori controlli da eseguirsi da parte degli enti convenzionati.

5. Nel caso in cui l'A.R.P.A. rilevi al violazione dei limiti di emissione delle onde elettromagnetiche e degli altri parametri tecnici, trasmette i risultati all'Amministrazione comunale, la quale provvederà ad applicare le sanzioni di cui al successivo art.14 del presente regolamento.

CAPO 3 DISPOSIZIONI TECNICHE E LIMITAZIONI

Art. 6 Disposizioni Tecniche

1. Il fascio di emissione degli impianti di trasmissione relativi ad apparati per telecomunicazioni deve aver il minor angolo di incidenza possibile con il terreno, ovvero l'asse del fascio di emissione deve essere il più possibile parallelo all'orizzonte, tenuto conto delle esigenze tecniche dei gestori. La variazione meccanica od elettrica dell'inclinazione del segnale di trasmissione o qualunque altro tipo di modifica, non può essere adottata se non mediante preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento.

Art. 7 Localizzazione topografica

1. L'installazione di impianti di trasmissioni relativi ad apparati di telefonia mobile cellulare deve essere localizzata in siti con altezza topografica elevata, rispetto al territorio circostante ovvero, qualora i suddetti impianti di trasmissione sono posti su edifici esistenti, devono essere collocati sulla sommità dell'edificio con altezza maggiore rispetto agli altri. In ogni caso, la richiesta di installazione dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto ambientale, corredato di documentazione fotografica e simulazioni.

Art. 8 Concentrazione delle antenne su una stessa struttura

1. Al fine di evitare il proliferare di antenne sui tetti delle residenze private e delle strutture ricettive, l'Amministrazione comunale, può richiedere agli enti gestori la predisposizione di progetti di concentrazione delle stazioni radio base, su cui installare più impianti indipendenti utilizzabili dai diversi gestori, regolamentandone la disposizione, tenendo conto della sommatoria dei campi elettromagnetici così generati.

2. Al fine di evitare il proliferare di antenne sui tetti delle residenze private e delle strutture ricettive, l'Amministrazione comunale segnala proprie aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc., sulle quali possono essere installate antenne radio base singole o concentrate. Nell'ipotesi di concentrazione di stazioni radio base, ferme restando le forme di controllo previste all'art.6 del presente Regolamento e in aggiunta a queste, l'Amministrazione potrà collocare postazioni fisse per il rilevamento del livello di campo elettromagnetico.

Art. 9 Distanze di rispetto e divieti

1. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n.

1444, la distanza minima degli impianti dal confine di proprietà è stabilito in metri 5 o pari alla metà dell'altezza degli impianti.

2. E' fatto altresì divieto di installare stazioni radio base nelle aree sottoposte a vincolo di tutela ambiente di cui al titolo I del Decreto Legislativo n.490 del 29 ottobre 1999, riguardante "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352, nonché sugli edifici di valore storico, architettonico, monumentale, culturale, testimoniale e nelle aree e giardini di pregio storico-architettonico*".

3. Dovrà essere attenuato, per quanto possibile, l'impatto visivo e comunque sarà assicurata in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della fruibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici ed architettonici.

4. La ditta richiedente dovrà altresì ottenere gli eventuali pareri o nulla osta degli enti preposti alla tutela dei regimi vincolistici che potrebbero interessare l'area prescelta per l'installazione.

CAPO 4 PROCEDURE DI RISANAMENTO E SANZIONI

Art. 10 Programmi di risanamento

1. Qualora, dalle misurazioni effettuate, si riscontri un superamento del livello massimo consentito dal quadro normativo vigente pari a 6 V/m, oppure la non conformità alle prescrizioni tecniche del presente regolamento, l'Amministrazione dispone a mezzo di ordinanza, il risanamento ovvero la delocalizzazione degli impianti di telefonia mobile e relativi vani tecnici che sono all'origine dei valori eccessivi rilevati, prevedendo a tal fine un termine non superiore a 90 giorni.

2. In caso di inottemperanza da parte del gestore inadempiente, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla disattivazione totale dell'impianto, e alla demolizione dei vani tecnici, ponendo tutte le spese così occasionate a carico della ditta inadempiente.

3. In caso di dismissione degli impianti sia da parte dell'ente gestore, sia della proprietà, gli impianti ed i relativi vani tecnici devono essere completamente rimossi.

Art. 11 Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme e prescrizioni recate dal presente Regolamento, comporta l'applicazione delle sanzioni prevista dalla vigente normativa, ivi incluse le sanzioni previste dalla disciplina edilizia, urbanistica, paesaggistica e ambientale.

Canicatti _____

Il Dirigente della IV Direzione
Gestione del Territorio e Ambiente
(G. Tomasella)